

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 338

presentata dai Consiglieri regionali
CANU - MANCA Ignazio - CAREDDA

il 23 giugno 2022

Disposizioni di tutela e salvaguardia del canto a tenore

RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'intento della presente proposta di legge è quello di tutelare e salvaguardare il canto a tenore tipico della Sardegna, dichiarato per la sua unicità: "Patrimonio intangibile dell'umanità".

Il 25 novembre del 2005 l'Unesco ha proclamato, assieme ad altri 42 "capolavori" di tutto il mondo, il canto a Tenore dei pastori del centro della Sardegna "The masterpieces of the oral and intangible heritage of humanity" (Capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità), iscrivendolo successivamente nel 2008 nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

Il canto a tenore è per i Sardi e non solo, sinonimo di identità e cultura ancestrale ma anche di festa e convivialità; tipico e tradizionale della parte centrale della Sardegna, in particolare delle seguenti zone: Nuorese-Barbagia, Baronie, Goceano, Marghine, Montiferru, nonché in altre aree limitrofe al Campidano ed alla Gallura.

In ogni paese di cui alle precedenti aree, pur con caratteristiche essenziali comuni, si esegue il canto con modalità proprie che lo distinguono dagli altri, rendendolo unico e inconfondibile per ciascun paese, nello stesso modo in cui lo sono la parlata e il costume tradizionale.

Essendo una forma musicale a carattere locale, arcaico e popolare, il canto a tenore sardo ha una propria storia evolutiva sostanzialmente estranea a quella della musica tonale che caratterizza invece la tradizione "colta" occidentale (al più vi sono state delle influenze minime e limitate, anche reciproche). Pertanto, in contrapposizione a quest'ultima, possiamo definirlo come un canto "modale autonomo".

Si tratta di un canto polifonico composto dall'unione di quattro voci: sa 'oghe (la voce di "impostazione e guida), sa mesu 'oghe (la voce alta), sa contra (la voce di contrappunto) e su basciu (la

voce di basso). La prima esegue anche delle parti "monodiche", propedeutiche all'ingresso delle altre tre che, invece, intervengono in coro sovrapponendosi ad essa nei modi d'uso, come uno strumento musicale, che attraverso vocalizzi stereotipati (detti non sense) crea la musica d'accompagnamento per il solista (sa 'oghe).

Con il prestigioso riconoscimento, l'Unesco ha inteso portare all'attenzione mondiale una delle più importanti espressioni culturali e musicali della Sardegna facente parte del più vasto e ricco patrimonio orale dell'isola; con questo canto, emergono in forma diretta e dirompente, quegli elementi percettivi ancestrali di cui sono permeate un po' tutte le tradizioni più pure e genuine del popolo sardo, e tra essi, risaltano anche quelli che possono essere definiti gli aspetti più mitologici della Sardegna.

Il canto a tenore è una espressione canora tipica della tradizione locale di alcune aree e paesi dell'entroterra della Sardegna, ove sono osservabili delle peculiarità e varianti del canto stesso che diventano distintive della comunità medesima. In tal senso alcune comunità pur appartenendo alla stessa area territoriale, si differenziano financo tra paesi limitrofi sia per la "parlata" che per la "cantata", tanto da diventare specificità del paese; in tal modo le comunità prendono parte al processo di costruzione della propria identità, sempre nel rispetto e nella stima reciproca di ciascuna di esse.

I cambiamenti socio-economici, l'abbandono progressivo dell'ambiente agropastorale, unito alla riduzione locale delle popolazioni del centro Sardegna, in parte hanno reso vulnerabili le tradizioni locali e campestri, e con esse proprio le cantate tipiche che a memoria di ciascun sardo si svolgevano in forma poetica o a volte di scherno nelle piccole piazze paesane (numerose erano infatti le serate in piazza con "is cantadoris"). Se da un lato si è ridotto l'interessamento delle nuove generazioni sarde alle tradizioni nonché la partecipazione alle forme culturali locali, dall'altro si osserva un forte e crescente interessamento sia degli studiosi, dei ricercatori ma anche dei turisti stagionali; alcuni di essi specie cinesi e giapponesi, cimentandosi nel canto a tenore sardo in occasione di feste e sagre paesane in Sardegna, hanno apprezzato talmente la sonorità tipica del canto, che le portano oggi in giro per il mondo.

L'Unesco richiede che la protezione e la gestione del patrimonio mondiale siano tali da assicurare che l'eccezionale valore universale del bene, e quindi nello specifico del canto a tenore, le condizioni di integrità e/o di autenticità presenti al momento dell'iscrizione vengano mantenuti o migliorati, e tutti i beni iscritti nella Lista per il patrimonio mondiale siano protetti nel lungo termine, da adeguate norme, regolamenti, misure istituzionali e/o tradizionali per la conservazione e la gestione, in modo da garantirne la salvaguardia.

L'intento della proposta di legge è quindi quello di orientare l'azione legislativa della Regione autonoma della Sardegna verso delle norme e/o regolamenti tali da garantire la sopravvivenza del canto a tenore, tutelandolo nei confronti dello sviluppo e dei cambiamenti che di contro potrebbero diminuirne l'eccezionale valore universale, l'integrità o l'autenticità, ed inoltre farne crescere la cultura trasferendo esperienze e conoscenze acquisite dai cantori.

L'articolo 1 della presente proposta di legge illustra lo spirito e la finalità della norma, il cui intento è la tutela del bene riconosciuto patrimonio intangibile dell'umanità, nonché il riconoscimento come aspetto fondamentale della cultura sarda.

L'articolo 2 istituisce un marchio d'area che riconosce e tutela le zone storiche.

L'articolo 3, istituisce presso la Giunta regionale il Registro regionale dei tenores costituiti in forma associativa.

L'articolo 4 reca la norma finanziaria, indispensabile per il buon funzionamento della legge e l'articolo 5 l'entrata in vigore del provvedimento.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità della legge

1. La presente legge tutela la conservazione, la conoscenza, la diffusione e la ricerca legate alla tradizione del "canto a tenore", così comunemente chiamato oltre alle ulteriori diciture "cuntzertu o cussertu", "cuntrobbu", "cuncordu", "cantu a proa", "cuntrattu", "cunsonu".

2. Il "canto a tenore", è riconosciuto come aspetto fondamentale della cultura di tutta la Sardegna individuabile nelle aree nelle quali l'uso comune legato al filo continuo della tradizione non si è interrotto, e corrispondenti al Nuorese-Barbagia, Baronie, Goceano, Marghine, Montiferru, e nelle aree ad esse limitrofe di Campidano e Gallura.

Art. 2

Definizioni

1. È istituito un marchio d'area che riconosce e tutela le zone storiche di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. A tutela del marchio è istituita una commissione composta da esperti provenienti dal mondo universitario, conservatori musicali e dal mondo associazionistico culturale.

3. Tale commissione ha il compito di conservazione, conoscenza e diffusione della cultura popolare legato al canto a tenore. In virtù della sua valorizzazione sono istituiti centri-studio e biblioteche.

4. I centri-studio e le biblioteche raccolgono, conservano ed espongono materiali, fonti documentaristiche archivi delle immagini, strumentazioni audio visive che si riferiscono alla tradizione popolare del canto a tenore.

5. I centri-studio e le biblioteche promuovono iniziative e attività culturali da attuare

per mezzo di corsi di canto popolare e laboratori teatrali di cultura popolare locale, curano l'individuazione di percorsi turistico-culturali, ovili, aree storiche ed archeologiche, luoghi sacri ed insediamenti rupestri: iniziative volte a favorire la conoscenza e la diffusione degli usi e dei costumi, della civiltà prettamente legata al canto a tenore.

6. La commissione rimane in carica cinque anni ed è composta da un esperto del mondo universitario un esperto dei conservatori musicali tre esperti del mondo associazionistico culturale del canto a tenore.

7. Ai fini della presente legge, tutti gli enti locali interessati assumono ogni utile iniziativa volta a sensibilizzare le comunità sui temi legati a questo canto e a tutti gli aspetti socio-economici.

Art. 3

Registro regionale

1. Ai fini della presente legge è istituito presso la Giunta regionale il Registro regionale dei tenores costituiti in forma associativa.

2. I criteri e le modalità per l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale con una deliberazione adottata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) appartenere all'area storica di cui all'art. 1 ed essere espressione della comunità di appartenenza;
- b) avere uno statuto che assicuri un ordinamento interno a base democratica e che individui come scopo principale dell'Associazione la promozione della cultura popolare e la mancanza di qualsiasi finalità di lucro e di propaganda politica.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, sono quantificati in euro

500.000.

2. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente con legge di bilancio per tali finalità

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).